



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



**REGOLAMENTO RELATIVO A
INGRESSO STUDENTI IN ISTITUTO
DURANTE LE LEZIONI ANTIMERIDIANE
ED A
MODALITA' DI GIUSTIFICAZIONE DI
ASSENZE- INGRESSI RITARDATI -USCITE ANTICIPATE**

ALL. C2 CdI del 15.11.2016

VISTO il Dlgs. 297 del 16 aprile 1994 <Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione> ed in particolare l'art.10 "Attribuzioni del Consiglio di istituto"

VISTO il CCNL in vigore, ed in particolare gli art. 29 e 92 che stabiliscono gli obblighi di vigilanza degli studenti da parte del personale docente ed ATA

TENUTO CONTO di quanto affermato dal Codice Civile all'art. 2048 che prevede al c.2, che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"* ed al c. 3 che *"le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

CONSIDERATA la necessità – soprattutto dopo l'adozione a partire dall'a.s. 2013-14 del registro elettronico di classe e del singolo docente – di regolamentare in modo coerente l'orario di ingresso degli studenti nell'istituto e le modalità di giustificazione delle uscite anticipate

SI STABILISCE CHE

- Gli studenti sono accolti all'interno dell'istituto e delle sue pertinenze solo dalle ore 8.05** in quanto prima di quell'ora non è possibile assicurarne la dovuta sorveglianza stante il numero esiguo di collaboratori scolastici in servizio anteriormente all'inizio delle lezioni e dato che l'orario di servizio del personale docente parte dalle 8.05.
- In relazione alla voce "ritardo breve" previsto dal programma del registro elettronico e che permette allo studente di essere ammesso in classe senza perdere l'ora di lezione, si fa presente che i cancelli della scuola rimarranno aperti:
 - dalle ore 8.05 alle ore 8.15
 - dalle ore 9.05 alle ore 9.15
- Qualora lo studente si presenti in classe dopo le **8.15 o le 9.15** [*fatti salvi casi di ritardo dei mezzi di trasporto che saranno segnalati ai docenti*] lo studente sarà accettato in aula ma sarà segnato assente per l'ora di lezione in corso **sul registro personale del docente**

SI STABILISCE INOLTRE CHE

- Giustificazioni di assenze e di ritardi nell'ingresso in istituto** di un allievo devono essere firmate dal genitore o tutore legale che ha depositato la propria firma in segreteria didattica al momento del ritiro del libretto **o diario personale**; in caso contrario lo studente è ammesso in classe, ma la giustificazione non è ritenuta valida fino a quando non risulti firmata dal genitore o tutore legale con firma depositata nella scuola.
- Richieste di uscita anticipata** rispetto al normale termine delle lezioni sono ritenute **valide se:**





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



- a. firmate dal genitore o tutore legale che ha depositato la propria firma in segreteria didattica al momento del ritiro del libretto o diario personale [in caso contrario lo studente non potrà lasciare l'istituto a meno che il genitore o il tutore legale non si presenti, munito di documento di identità non scaduto, ai collaboratori scolastici del piano terra dell'edificio 1]
 - b. non prevedono un'uscita anticipata di più di due ore rispetto all'orario normale di lezione della mattinata [in caso contrario lo studente non potrà lasciare l'istituto a meno che il genitore o il tutore legale non si presenti, munito di documento di identità non scaduto, ai collaboratori scolastici del piano terra dell'edificio 1]
8. Qualora il docente chiamato a controfirmare la domanda di uscita anticipata di uno studente rilevi una falsificazione evidente della firma del genitore o del tutore legale dello studente o nutra riserve sulla motivazione della richiesta, fa pervenire segnalazione all'ufficio di presidenza che provvede alle verifiche del caso, accogliendo o meno, dopo breve istruttoria, la richiesta di uscita anticipata
 9. Il docente in orario di servizio, chiamato a controfirmare la domanda di uscita anticipata di uno studente, una volta soddisfatte le condizioni illustrate ai punti 7 ed 8 del presente regolamento è da ritenersi liberato da ogni responsabilità nei riguardi dello studente, responsabilità assunta, nei rispettivi ambiti di competenza, dal Dirigente scolastico e dalla famiglia
 10. Solamente gli allievi maggiorenni possono firmare giustificazioni di assenze o di ritardi nell'ingresso in istituto, così come richieste di uscita anticipata [che in ogni caso debbono soddisfare la condizione illustrata al punto 7b del presente regolamento]. Docenti della classe ed ufficio di presidenza mantengono però il diritto / dovere di verificare la veridicità di quanto dichiarato anche contattando le famiglie, salvo nel caso che queste ultime abbiano esplicitamente dichiarato attraverso specifica modulistica di non voler essere informati dell'andamento scolastico e disciplinare del proprio figlio.